

Pubblicato il 13/09/2021

**N. 00416/2021 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00176/2021 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2021, proposto da  
Domenico De Benedictis, in proprio difeso, domiciliato presso la Segreteria  
T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.27;

*contro*

Comune di Valle Castellana - in persona del Sindaco pro tempore, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal  
Responsabile Ufficio Amm. Di Saverio Giovanni, domiciliato presso la  
Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.27;

*per l'annullamento*

della nota 09.04.2021, prot. n. 2575, inviata a mezzo pec e conosciuta il  
10.04.2021, con cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e  
Trasparenza (oltre RPCT) del Comune di Valle Castellana, a fronte della  
Decisione 11.03.2021, n. 9 del Difensore Civico dell'Abruzzo, che ha  
accolto il ricorso dell'istante avverso il diniego di accesso civico volto ad  
ottenere la pubblicazione dei nominativi dei percettori del Contributo di  
Autonoma Sistemazione (CAS), con gli importi corrisposti, di cui  
all'Ordinanza del Capo del Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) n.  
388/2016, ha confermato il precedente diniego e avverso ogni altro atto

connesso, presupposto e correlato e

per

l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo del Comune di Valle Castellana di pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale i nominativi dei percettori del CAS, con l'importo corrisposto, unitamente ai provvedimenti di liquidazione, di cui all'art. 3 dell'OCDPC 26.08.2016, n. 388 (in G.U., ser. gen., n. 201 del 29.08.2016), come modificato dall'art. 5 dell'OCDPC n. 408/2016 (in G.U., ser. gen., n. 270/2016) e per l'accoglimento delle altre conclusioni rassegnate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valle Castellana - in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. §- Con ricorso ritualmente notificato DE BENEDICTIS Domenico ha impugnato la nota 09.04.2021, prot. n. 2575, con cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Valle Castellana, a fronte della Decisione 11.03.2021, n. 9 del Difensore Civico dell'Abruzzo che ha accolto il ricorso dal medesimo presentato avverso il diniego di accesso civico volto ad ottenere la pubblicazione dei nominativi dei percettori del Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.), con gli importi corrisposti, di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento Protezione Civile n. 388/2016, ha confermato il precedente diniego, deducendo svariate censure di violazione e falsa applicazione di legge e di

eccesso di potere.

Il ricorrente chiede, quindi, che sia accertato e dichiarato l'obbligo del Comune resistente di pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale i nominativi dei percettori del CAS, con l'importo corrisposto, unitamente ai provvedimenti di liquidazione, di cui all'art. 3 dell'OCDPC 26.08.2016, n. 388, come modificato dall'art. 5 dell'OCDPC n. 408/2016.

Il Comune intimato si è ritualmente costituito in giudizio in resistenza al ricorso instando per il suo rigetto siccome privo di merito di fondatezza.

A sostegno della propria linea difensiva l'Amministrazione deduce che l'anonimizzazione dei nominativi dei soggetti beneficiari dei contributi di autonoma sistemazione risulterebbe necessaria al fine di evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali degli interessati ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 33/2013, atteso che la pubblicazione integrale degli elenchi dei beneficiari consentirebbe di ricavare, anche in via indiretta, informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale in cui versano i beneficiari medesimi.

Alla camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il gravame è stato trattenuto in decisione.

2. §- Come dinanzi esposto la controversia all'esame del Collegio verte sulla sussistenza dell'obbligo per l'amministrazione resistente di pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale i provvedimenti di liquidazione del C.A.S. con la precisa indicazione dei nominativi dei percettori oltre che degli importi corrisposti.

Il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento ai sensi e nei termini in appresso specificati.

2. §- In via del tutto preliminare appare utile ricostruire il quadro normativo

di riferimento in materia.

2.1.§- Il Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.) è quel particolare contributo riconosciuto a coloro che hanno subito danni alle proprie abitazioni in occasione del sisma che ha colpito l'Abruzzo dal 2009 in poi e che hanno provveduto in autonomia a procurarsi una soluzione abitativa provvisoria alternativa.

La giurisprudenza ha avuto cura di rimarcare che il diritto a percepire il C.A.S. è riconosciuto esclusivamente in condizioni di eccezionalità e temporaneità, e soprattutto sul presupposto della sussistenza di condizioni di c.d. “*disagio abitativo*” (T.A.R. Lazio sentenza n. 1001/2021). La finalità del C.A.S., infatti, non è quella di assicurare ai soggetti la cui stabile ed abituale abitazione sia stata danneggiata dal sisma, ovvero da un evento notoriamente ascrivibile alla forza maggiore, un risarcimento e/o indennizzo di carattere riparatorio, bensì quella di mitigare l'eventuale disagio arrecato al soggetto che lo richiede e che sia stato costretto a trasferirsi al momento del sisma in altro immobile diverso da quello integrante la dimora abituale e continuativa (Corte dei Conti Umbria Sez. giurisdiz., 13/10/2020, n. 62), nel rispetto della ratio solidaristica e assistenziale sottesa a detto contributo pubblico (*ibidem* T.A.R. Lazio sentenza n. 1001/2021).

L'attribuzione del C.A.S. prescinde dalla “*condizione di salute*” o dall'eventuale “*disagio economico-sociale degli interessati*” atteso che detto contributo spetta ad ogni nucleo familiare che versi in una condizione di “*disagio abitativo*” (concetto quest'ultimo ben diverso dal “*disagio economico-sociale*” che esprime, invece, una situazione di indigenza e di emarginazione sociale), ovvero a coloro la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico nella misura massima di Euro 600,00 mensili, e,

comunque, nel limite di Euro 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione (cfr. art. 3 Ordinanza n.388/2016, successivamente modificato, quanto all'ammontare del contributo, dall'art.5 dell'Ordinanza 15 novembre 2016, n. 408).

Soltanto in presenza nel nucleo familiare di persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un “*contributo aggiuntivo*” di Euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di Euro 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare. Come è di meridiana evidenza “*la condizione di salute*” dell'interessato o del componente il nucleo familiare rileva, pertanto, solo ai fini della erogazione di una maggiorazione del contributo.

2.2.§- La pubblicazione dei provvedimenti di erogazione del C.A.S. è riconducibile alla previsione di cui all'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 ai sensi della quale “*Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro (...)*”. La predetta pubblicazione “*costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario*” (art. 26, comma 3).

Dalla mancata osservanza del disposto della menzionata normativa scaturisce un danno all'erario, per la derivata inefficacia dell'atto che avrebbe dovuto essere pubblicato e, per conseguenza, per le mancate entrate allo stesso collegato (Corte dei Conti Molise Sez. giurisdiz., 16/12/2019, n. 53).

L'Art. 27 del medesimo decreto dispone che “*La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo*

*articolo:*

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;*
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;*
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;*
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;*
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;*
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.*

*2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione».*

Da ultimo ai sensi del comma 4 dell'art. 26 è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione, *“qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati?”.*

3.5- Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, in premessa deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione intimata, la conoscenza dei nominativi dei beneficiari del C.A.S. assolve ad una funzione meritevole di tutela in quanto diretta a *“promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”* secondo la *ratio* sottesa all'istituto dell'accesso civico di cui all'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013. L'accesso generalizzato costituisce infatti un'estrinsecazione di libertà e del bisogno di cittadinanza attiva e conseguentemente i limiti all'esplicazione di tale libertà sono individuati dal legislatore e sono di stretta interpretazione (in tali termini, TAR Lazio, sez.

II, sentenza n. 9154/2021).

Come più volte affermato dalla giurisprudenza, *«l'accesso civico generalizzato, azionabile da chiunque senza previa dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazione in tal senso della richiesta, ha il solo scopo di consentire una pubblicità diffusa ed integrale in rapporto alle finalità esplicitate dall'art. 5, comma 2, d.lg. n. 33 del 2013: è funzionale ad un controllo diffuso dei cittadini, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e di favorire un preventivo contrasto alla corruzione e concretamente si traduce nel diritto ad un'ampia diffusione di dati, documenti ed informazioni, fermi in ogni caso i limiti di legge a salvaguardia di determinati interessi pubblici e privati che in tali condizioni potrebbero essere messi in pericolo»*.

Ciò posto, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, il Collegio ravvisa tutti i presupposti per concedere la pubblicazione dei dati richiesti.

Non ha pregio giuridico, infatti, la tesi dell'amministrazione secondo cui la quantificazione del contributo economico viene operata tenendo conto della *“dichiarazione ISEE”* nonché della *“attività di assistenza domiciliare a persona non autosufficiente”* atteso che l'Ordinanza n.388/2016 e l'Ordinanza 15 novembre 2016, n. 408 non contemplano, come innanzi detto, quale requisito per l'erogazione del C.A.S. una situazione di difficoltà economica del richiedente o una sua particolare condizione di salute.

Deve, piuttosto, rimarcarsi come la pubblicazione dei nominativi dei beneficiari del C.A.S. si renda obbligatoria in quanto imposta in maniera puntuale dalle previsioni normative di cui agli artt. 26, comma 3 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e, non risultando idonea a fornire *“informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”*, si pone al di fuori del perimetro applicativo della clausola di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013.

Non ravvisandosi, quindi, nella fattispecie, alcuna questione di tutela dei dati personali di cui dell'art. 5 bis, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 33/2013 il Difensore civico, in sede di esame del diniego ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D. Lgs n. 33/2013, non è tenuto ad acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Solo in caso di maggiorazione del contributo, dovuta alla presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili o portatori di handicap, l'amministrazione dovrà adottare, nel rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità, i dovuti accorgimenti necessari ad evitare che possano ricavarsi informazioni sullo stato di salute nei componenti il nucleo familiare (come, ad esempio, procedere alla pubblicazione del nominativo del beneficiario del C.A.S. e del corrispondente importo totale del contributo comprensivo anche della quota aggiuntiva, senza specificazione del titolo di erogazione della predetta quota).

4.§- In definitiva, per le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della gravata nota 09.04.2021, prot. n. 2575 a firma del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Valle Castellana.

In accoglimento della domanda, pertanto, stante l'illegittimità del diniego di accesso civico, deve ordinarsi al Comune di Valle Castellana di pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale i nominativi dei percettori del C.A.S., con l'importo corrisposto, unitamente ai provvedimenti di liquidazione, di cui all'art. 3 dell'OCDPC 26.08.2016, n. 388, come modificato dall'art. 5 dell'OCDPC n. 408/2016.

5.§- Da ultimo, considerato che dall'omessa pubblicazione dei nominativi dei percettori del C.A.S. scaturisce un danno all'erario, per la derivata inefficacia dell'atto che avrebbe dovuto essere pubblicato ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013, deve trasmettersi, a cura della Segreteria, copia del fascicolo d'ufficio e della presente sentenza alla



Procura Regionale della Corte dei Conti dell'Abruzzo, per le valutazioni di propria competenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

1) annulla la nota 09.04.2021, prot. n. 2575 a firma del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Valle Castellana.

2) Ordina al Comune di Valle Castellana di pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale i nominativi dei percettori del CAS, con l'importo corrisposto, unitamente ai provvedimenti di liquidazione, di cui all'art. 3 dell'OCDPC 26.08.2016, n. 388, come modificato dall'art. 5 dell'OCDPC n. 408/2016.

3) Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato.

4) Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia del fascicolo d'ufficio della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti dell'Abruzzo, per quanto di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Maria Colagrande, Primo Referendario

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Giardino**

**IL PRESIDENTE**  
**Umberto Realfonzo**

**IL SEGRETARIO**